

REPERTORIO N. 12422

FASCICOLO N. 9195

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

Addì 26 (ventisei) maggio 2025 (duemilaventicinque).

In Scandicci, Via Donizetti n.52.

Alle ore sedici.

Innanzitutto a me Dottoressa SERENA MEUCCI, Notaio in Sesto Fiorentino, iscritta al ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato,

E' PRESENTE

- AMODEI EMANUELE nato a Siena il 28 agosto 1972, codice fiscale MDA MNL 72M28 I726J, domiciliato per la carica presso la sede dell'associazione che rappresenta, nella qualità di Presidente del Consiglio Direttivo della associazione culturale non riconosciuta:

- **"PALAZZO SPINELLI PER L'ARTE E IL RESTAURO"**, con sede legale in Firenze, Via Maggio n.13, codice fiscale e Partita IVA 04913540482 e mi richiede di fare constare con il presente atto delle deliberazioni dell'Assemblea della predetta Associazione qui riunita per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello Statuto Sociale al D.Lgs 117/2017 – Associazione di Promozione sociale

Ai sensi del vigente statuto e altresì, per designazione unanime degli intervenuti, assume la presidenza dell'Assemblea il comparente Amodei Emanuele, come sopra generalizzato, nella sua qualità di Presidente del Consiglio Direttivo, il quale constatata e dichiara, verifica ed accerta:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto;
- che sono presenti o regolarmente rappresentati tutti i sette soci aventi diritto al voto e precisamente: se medesimo, sopra generalizzato, Amodei Elena, Amodei Francesco, Furferi Giuseppe, rappresentato a Amodei Francesco, Furferi Grazia, Furferi Lorenzo e Furferi Rocco;
- che del Consiglio direttivo sono presenti, oltre a se medesimo, Presidente, i signori Elena Amodei (Vice Presidente) e Francesco Amodei;
- che non sussiste revisore né organo di controllo;
- che nessuno degli intervenuti si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; e dichiara di avere accertato e verificato l'identità e la legittimazione di tutti gli intervenuti, e la regolarità della costituzione della presente Assemblea in forma totalitaria pertanto che la stessa Assemblea è atta a deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente, espone all'assemblea l'opportunità per l'Associazione di assumere la qualifica di Associazione di Promozione Sociale (APS) e di aggiornare lo statuto e al contempo adeguarlo alla normativa del Codice del Terzo Settore - D. Lgs. n.117/2017, procedendo all'iscrizione della associazione presso il Registro Unico del Terzo Settore RUNTS.

Il Presidente propone quindi di adeguare il testo del vigente statuto alla normativa del Codice del Terzo Settore e precisamente di approvare lo statuto sociale nel seguente nuovo testo del quale dà lettura e che qui di seguito viene riportato:

"STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Palazzo Spinelli per l'arte e il Restauro.

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

É costituita ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione ovvero a

NOTAIO Serena Meucci

Via A. Gramsci n.301 - 50019 Sesto Fiorentino
Telef. 055/0988124 - Fax 055/486856

studio@notaiomeucci.it

Registrato all'Agenzia
delle Entrate Ufficio
Territoriale di Firenze
il 20/06/2025
al n. 25693
serie 1T
Euro 200,00

seguito dell'assunzione della qualifica di Ente del Terzo Settore, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore"), una associazione avente la seguente denominazione: " Palazzo Spinelli per l'arte e il Restauro "da ora in avanti denominata "associazione".

A decorrere dall'avvenuta iscrizione dell'Associazione al Runts nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ETS" o l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Art. 2 - Sede legale e sedi secondarie

L'associazione ha sede attualmente in Firenze

L'eventuale variazione della sede all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

L'associazione potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio direttivo.

Art. 3 – Durata

La durata dell'associazione è illimitata.

FINALITÀ E OGGETTO ASSOCIATIVO

Art. 4 – Finalità e oggetto associativo

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

In ottemperanza alle norme del Codice del Terzo Settore, l'associazione si propone:

- di contribuire alla conservazione, restauro, valorizzazione e difesa del patrimonio culturale tangibile ed intangibile internazionale;
- di contribuire con le proprie attività al potenziamento del dialogo tra le culture e le civiltà di tutto il mondo e, in particolare, di quelle dell'area euromediterranea;
- di contribuire alla educazione, formazione e aggiornamento di figure professionali nel settore della conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio culturale mondiale.

Le finalità di cui sopra saranno realizzate tramite lo svolgimento di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse

sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'associazione, sia direttamente che tramite terzi ovvero in rapporto convenzionato con enti pubblici e privati, potrà, sia all'estero che in Italia. :

EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, AI SENSI DELLA LEGGE 28 MARZO 2003, N. 53, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, NONCHE' LE ATTIVITÀ CULTURALI DI INTERESSE SOCIALE CON FINALITÀ EDUCATIVA

- favorire la formazione professionale dei propri associati tramite appositi corsi utili ad elevare il livello competenze e professionalità sui temi istituzionali dell'associazione;

- promuovere e/o realizzare attività di formazione, formazione qualificata e specializzata, riqualificazione ed aggiornamento, tutoraggio in discipline artistiche, artigianali, di restauro, di turismo e di valorizzazione dei beni culturali e di qualsiasi altra disciplina senza alcuna limitazione con lo scopo di sviluppare

a. un percorso di crescita professionale di giovani in cerca di prima occupazione, di Neets e di non occupati anche con lo scopo di superare il gender gap;

b. le competenze professionali del personale docente, universitario ed in genere del personale scolastico;

c. le competenze professionali di dirigenti aziendali, lavoratori autonomi e di in genere ogni tipo di lavoratore con particolare riguardo alle donne e madri ed ai giovani;

- favorire la formazione professionale dei propri associati tramite appositi corsi utili ad elevare il livello competenze e professionalità sui temi istituzionali dell'associazione;

- progettare, organizzare e gestire attività formative e percorsi educativi a favore di studenti stranieri residenti all'estero con lo scopo di promuovere la cultura italiana e, per gli studenti figli di migranti italiani, riscoprire la propria identità ed origine culturale;

- progettare, organizzare e gestire attività e percorsi educativi afferenti alla gestione delle relazioni umane, dei processi e rapporti comunicativi e al counseling ovvero, ma al solo titolo esemplificativo, empowerment, creatività, autostima, contatto empatico, risoluzione dei conflitti, gestione di gruppi, relazioni, animazione ed attività similari;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti ed attività formative ivi compreso la gestione di centri e scuole private di ogni ordine e grado ove le metodologie pedagogiche utilizzano le discipline artistiche quale metodo educativo per l'acquisizione delle competenze in altre materie didattiche (scientifiche, letterarie, etc) con lo scopo di rafforzare le capacità cognitive, comunicative e socio relazionali dei bambini, giovani e adulti in contesti scolastici ed extra-scolastici;

INTERVENTI DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire piani di valorizzazioni di musei e collezioni di beni artistici, siti archeologici ed artistici, parchi e giardini storici sia a livello nazionale che internazionale;
- promuovere, progettare, organizzare e gestire iniziative, eventi e manifestazioni culturali a favore delle comunità italiane all'estero al fine di riscoprire, mantenere viva la propria identità e radice culturale italiana;
- progettare, organizzare e gestire musei, ecomusei e musei diffusi, spazi di documentazione sulla storia delle arti performative ma anche aree archeologiche e monumentali, ivi compresa la conduzione dei servizi al pubblico, la sorveglianza, le visite guidate, la biglietteria, il bookshop, merchandising, la gestione di centri di ristoro (con somministrazione di alimenti e bevande rivolta ai fruitori dei luoghi della cultura);
- progettare e realizzare allestimenti di spazi espositivi, di accoglienza e museali;
- promuovere, progettare, organizzare biblioteche multimediale ed archivi storici su arte e cultura, opere storiche e documentari ed un archivio digitale che documenta la storia e l'evoluzione dell'associazione;
- ideare, promuovere, sostenere e realizzare progetti e/o attività dirette alla valorizzazione dei mestieri ed arti tradizionali del territorio locale ivi compreso il recupero produttivo di tradizioni manifatturiere e artigianali locali;
- svolgere ogni altra attività relativa alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale, anche secondo le disposizioni del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, con particolare riferimento alla organizzazione stabile di risorse, strutture o reti, ovvero alla messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all'esercizio delle funzioni ed al perseguimento delle sopra indicate finalità, compresa la stipula di convenzioni concernenti affidamenti diretti dalle Istituzioni e da altri enti e/o privati;

FORMAZIONE UNIVERSITARIA E POST-UNIVERSITARIA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività didattica e formativa professionale, universitaria e post universitaria quali master di primo o di secondo livello, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente post laurea triennale e magistrale afferenti alle finalità associative;
- collaborare con istituzioni accademiche universitarie e di ricerca per realizzare studi o ricerche sull'attività dell'associazione al fine di promuoverne la replicabilità e diffonderne l'esperienza e le buone pratiche sui temi e progetti sviluppati dall'associazione;

RICERCA SCIENTIFICA DI PARTICOLARE INTERESSE SOCIALE

- promuovere, progettare, organizzare, realizzare qualsiasi progetto e/o attività di studio, di ricerca, di documentazione e di catalogazione aventi ad oggetto il re-

stauro, la conservazione, la valorizzazione di oggetti artistici e culturali ed in genere di qualsiasi altro oggetto di valore storico-artistico, anche in collaborazione con Istituti di ricerca e studio sui temi afferenti alle finalità associative;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare qualsiasi progetto e/o attività di sviluppo tecnologico e di trasferimento dell'innovazione e di buone pratiche inerenti le tematiche associative;

- promuovere, progettare, organizzare e realizzare progetti e/o attività di creazione e gestione di banche dati, centri di documentazione con inerenti le tematiche associative;

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ CULTURALI, ARTISTICHE O RICREATIVE DI INTERESSE SOCIALE, INCLUSE ATTIVITÀ, ANCHE EDITORIALI, DI PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA E DELLA PRATICA DEL VOLONTARIATO E DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione un polo culturale e più in generale di progetti e/o attività culturali quali, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, convegni, incontri, corsi residenziali e non, seminari, tavole rotonde, workshop, corsi sui temi afferenti alle finalità associative;

- progettare, organizzare e gestire mostre, spettacoli, eventi, feste e momenti di svago ivi compreso ogni attività culturale, ludica e ricreativa diretta valorizzare dell'arte, e della creatività delle persone, ivi compreso le attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti editoriali cartacei e/o digitali ovvero, a solo titolo esemplificativo e non esaustivo, la pubblicazione di cataloghi, riviste, libri, saggi, ivi compresi gli atti di convegni, di seminari e degli studi e ricerche;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione progetti e/o attività di produzione e commercializzazione di prodotti sonori, audiovisivi e multimediali;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire eventi di interesse scientifico-culturale e di qualsiasi altra iniziativa atta a diffondere la conoscenza del patrimonio artistico, scientifico e culturale e a favorirne la ricerca, la conservazione e la fruizione;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire la realizzazione di progetti e/o attività con lo scopo di favorire il volontariato artistico locale ed internazionale con lo scopo di portare l'arte e la creatività in contesti locali ed internazionali emergenti.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DI ATTIVITÀ TURISTICHE DI INTERESSE SOCIALE, CULTURALE O RELIGIOSO

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare progetti ed attività riconducibile al Turismo Responsabile, Sociale e Sostenibile, anche nella forma di ricettività diffusa, e con lo scopo di valorizzare il patrimonio culturale, storico e paesaggistico della toscana cercando di aumentare l'attrattività dei territori e delle comunità attraverso la promozione delle potenzialità locali, dei territori limitrofi;

- promuovere, progettare, realizzare, organizzare e sostenere progetti ed attività, aventi natura turistica, quale l'organizzazione viaggi, visite di studio a luoghi e realtà storiche o contemporanee;

- organizzare e realizzare campi di lavoro, attività di volontariato accoglienza e formazione di volontari in servizio civile nazionale o servizio volontario europeo;

- assistenza progettuale e promozione di centri di ospitalità, ostelli, rifugi, case per ferie, campeggi, agricampeggi, agriturismi in genere ogni altra struttura turistico ricettiva, ricreativa e di ospitalità rivolta a realizzare un turismo responsabile, sostenibile e sociale;

- promuovere e/o gestire viaggi di istruzione e conoscenza, scambi culturali ivi compresi i gemellaggi attraverso la realizzazione di collaborazioni tra/con istituzioni scolastiche, formative e universitarie italiane, europee ed estere ivi compreso la realizzazione di progetti di scambi di buone pratiche, di scambi culturali e di tirocini formativi;

FORMAZIONE EXTRA-SCOLASTICA, FINALIZZATA ALLA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA E AL SUCCESSO SCOLASTICO E FORMATIVO, ALLA PREVENZIONE DEL BULLISMO E AL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA

- promuovere, progettare, organizzare e gestire progetti e/o eventi, percorsi di animazione per le giovani generazioni volti alla prevenzione del disagio, l'aggregazione e l'educazione tra pari attraverso l'animazione artistica e creativa, laboratori di immagine in contesti scolastici ed extra-scolastici (piazze, centri giovanili, luoghi di aggregazione) ovvero attività espressive e di educazione informale

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti diretti al sostegno delle comunità educanti;

- promuovere, progettare, organizzare e gestire laboratori di formazione, di educazione, di didattica verso gli adulti e minori quali, a titolo meramente esplicativo:

- a. laboratori di disegno, pittura, illustrazione e animazione, di scrittura creativa per esplorare la narrazione, la poesia e il teatro, culminanti in pubblicazioni e performance;

- b. laboratori di innovazione pedagogica per sperimentare nuove metodologie didattiche, esplorando tecniche innovative e sperimentali;

- c. laboratori di fotografia e arti visive digitali anche con un focus sulla narrazione visiva

- d. laboratorio di design e innovazione per le arti visive con un focus sul design e sulle tecniche di riciclo creativo

e più in generale attraverso la realizzazione di laboratori artistici, teatrali, musicali, di corsi e percorsi educativi di pittura, scultura di poesia;

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti formativi ed inclusivi a sostegno dell'attività delle istituzioni scolastiche, della famiglia e più in generale alle comunità educanti al fine di prevenire l'abbandono e la dispersione scolastica, di favorire l'inclusione sociale dei minori e di contrastare l'emarginazione e il disagio giovanile, ivi compresi il bullismo e la povertà educativa attraverso percorsi didattico educativi che valorizzano le capacità creative dei minori;

- progettare, organizzare, realizzare e gestire progetti innovativi diretti ad individuare nuove metodologie didattiche ed educative dirette a favorire l'apprendimento e la crescita culturale dei minori con particolare riguardo ma non esclusivamente alle situazioni di disagio e recupero scolastico originato a seguito di diagnosi DSA;

SERVIZI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO O AL REINSERIMENTO NEL MERCATO DEL LAVORO DEI LAVORATORI E DELLE PERSONE DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO RECANTE REVISIONE DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI IMPRESA SOCIALE, DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 2, LETTERA C), DELLA LEGGE 6 GIUGNO 2016, N. 106

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inseri-

mento di categorie deboli (disabili, donne e giovani in difficoltà, immigrati, ex-detenuti, ex-tossico dipendenti in riabilitazione, ecc.) attraverso la realizzazione delle attività statutarie;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'inserimento dei giovani neodiplomati o neolaureati nel mondo del lavoro, anche individuando nuove figure professionali o settore di attività;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività diretta all'orientamento degli studenti al mondo del lavoro attraverso collaborazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie tramite percorsi di alternanza scuola – lavoro, tirocini formativi, stage;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire progetti e/o attività dirette all'acquisizione di competenze ed di autonomia professionale tramite percorsi d'imprenditorialità ovvero di autoimprenditorialità sociale, culturale e sostenibile di giovani artisti;

- ideare, organizzare, realizzare e gestire incubatori e hub per startup culturali e creativi di giovani imprenditori artistici attraverso il mentoring, il networking, la formazione ed in genere il supporto allo sviluppo di progetti culturali e sociali, con particolare attenzione alla sostenibilità.

BENEFICENZA, SOSTEGNO A DISTANZA, CESSIONE GRATUITA DI ALIMENTI O PRODOTTI DI CUI ALLA LEGGE 19 AGOSTO 2016, N. 166, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, O EROGAZIONE DI DENARO, BENI O SERVIZI A SOSTEGNO DI PERSONE SVANTAGGIATE O DI ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE A NORMA DEL PRESENTE ARTICOLO

- promuovere, progettare, ed erogare borse di studio a sostegno del percorso formativo di studenti provenienti da famiglie in situazione di disagio economico e sociale;

- promuovere, progettare, ed erogare borse di studio a sostegno del percorso creativo di giovani artisti esordienti in situazione di disagio economico e sociale;

RIQUALIFICAZIONE DI BENI PUBBLICI INUTILIZZATI O DI BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA.

- promuovere, ideare, organizzare e condurre progetti diretti alla gestione di beni pubblici inutilizzati o beni privati confiscati alla criminalità organizzata al fine riqualificarne le condizioni e di restituirli alla fruizione pubblica attraverso le attività statutarie.

Per il conseguimento degli scopi sociali l'Associazione inoltre potrà:

- collaborare a qualsiasi livello, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, con la Pubblica Amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;

- collaborare a qualsiasi livello con altre imprese, società cooperative, consorzi od enti, costituiti o costituendi;

- promuovere a costituzione di associazioni e cooperative, i cui scopi siano simili a quelli della Associazione, nonché di società commerciali i cui utili siano destinati al finanziamento della Associazione;

A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale - organizzando, anche in modo continuativo, campagne di raccolta fondi, mediante sollecitazione al pubblico o at-

traverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.

L'associazione potrà svolgere qualsiasi attività commerciale, produttiva ed in genere economica purché accessorie, marginale e secondaria alle finalità statutarie e nei limiti della legislazione sugli Enti del Terzo Settore. L'associazione potrà inoltre svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini.

L'associazione potrà aderire ad altre Associazioni, Coordinamenti ed Unioni, reti nazionali e internazionali con finalità analoghe e/o affini alle proprie.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

SOCI

Art. 5 – Requisiti dei Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono far parte dell'associazione in numero illimitato tutti coloro che si riconoscono nello statuto ed intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale.

Possono essere ammessi come soci sia le persone fisiche, anche minorenni purché dietro consenso di chi esercita la potestà genitoriale, sia le persone giuridiche, mediante inoltra di domanda scritta al Consiglio Direttivo che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegato dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio.

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I soci, possono essere:

Soci fondatori

Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno firmato l'atto costitutivo.

Soci ordinari

Sono soci ordinari le persone fisiche che aderiscono all'associazione prestando una attività prevalentemente gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci fruitori

Sono soci fruitori le persone fisiche che usufruiscono dell'assistenza e del sostegno dell'associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo e versando una quota associativa simbolica stabilita dal Consiglio stesso entro 10 (dieci) giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Soci onorari

Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che hanno dato significativi contributi morali e materiali alle attività dell'Associazione e si siano distinte per parere del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea Generale Ordinaria, nella prima riunione utile.

Soci sostenitori o promotori

Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi dell'associazione in modo gratuito o mediante conferimento in denaro o in natura.

Art. 6 – Diritti ed Obblighi dei soci

I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta prevalentemente a titolo gratuito. È ammesso il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. L'associazione, in casi di particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati. Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto.

Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione secondo le modalità eventualmente previste da un regolamento interno e comunque entro 15 giorni dalla richiesta.

Tutti i soci hanno diritto di voto.

Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari, nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime sono emanate dagli organi dell'associazione.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e all'esterno dell'associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

Art. 7 – Perdita qualifica di socio

La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.

Art. 8 – Recesso del socio

Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Sarà onere del Consiglio Direttivo provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.

Art. 9 – Esclusione del socio

Il socio dell'associazione può essere escluso per i seguenti motivi:

- non ottemperare alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regola-

menti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;

- assuma atteggiamenti offensivi, aggressivi ovvero alimenti e provochi dissapori e contrasti con gli altri soci, anche attraverso l'incitamento all'odio, il razzismo, la diffamazione ed in genere con attacchi personali e/o la mancanza del rispetto reciproco;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;
- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;
- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali

e in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. Per i soci che non rinnovano la quota associativa entro il 15 gennaio, salvo proroga deliberata dal Consiglio Direttivo, l'esclusione per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione.

I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.

Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto, legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con pec o con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 giorni dal ricevimento della delibera di esclusione. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente e automaticamente da tale carica

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione stessa.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 10 – Il Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi e altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;
- da eventuali proventi derivanti da attività associative;
- da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi, anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano per il raggiungimento dei fini dell'associazione;
- contributi di organismi internazionali;
- entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.

Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:

- beni mobili ed immobili;
- da sovvenzioni, donazioni, lasciti o successioni;
- da eventuali contributi straordinari;
- dagli avanzi di gestione;

Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiede-

re la divisione delle risorse comuni.

I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 11 - Organi Associativi

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci,
2. il Consiglio direttivo;
3. il Collegio dei revisori – se nominato ovvero se obbligato per legge -;
4. il Presidente;
5. il Segretario;
6. Il Tesoriere

Tutte le cariche elettive sono gratuite, è ammesso il solo rimborso delle spese documentate.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 12 – L'Assemblea dei Soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'assemblea ha il compito:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se obbligo di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati secondo quanto previsto all'art. 9 del presente statuto;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 13 – Convocazione dell'Assemblea dei soci

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.

Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso

a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata spedita agli associati o consegnata a mano o a mezzo fax e posta elettronica almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'associazione presso la sede almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione. L'assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 14 – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro socio delegato dal Presidente oppure da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il se-

gretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - Composizione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non superiore a nove. L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere e il Segretario.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Potrà essere approvato dalla Assemblea un regolamento relativo a modalità e requisiti dei componenti del Consiglio Direttivo.

I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Ove consentito dalla legge, qualora venga a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi

Il Consiglio direttivo ha il compito di attuare le direttive generali, stabilite dall'assemblea, e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali. Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di stabilire le quote annuali dovute dai soci.

Inoltre gli compete:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali e/o a medio termine dell'associazione;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'associazione e gli associati;

Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i compensi.

Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 17 – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 18 - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di intervento dei singoli consiglieri.

In tal caso, è necessario che:

- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o video collegati a cura dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire. La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il segretario.

Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante con-

sultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.

La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.

Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione. Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto consenso.

La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica.

Art. 19 – Giunta Esecutiva

È data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.

Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare il suo operato.

IL TESORIERE

Art. 20 – Tesoriere

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio dell'associazione.

IL SEGRETARIO

Art. 21- Il Segretario

Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.

IL PRESIDENTE

Art. 22 – Il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri del Consiglio Direttivo e dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.

Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza, e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di delegargli, anche di straordinaria amministrazione.

Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente, lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente, al quale compete ogni sua attribuzione.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 23 – Organo di Controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 24 – Esercizio Sociale

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Dipendenti - Collaboratori e volontari

Art. 25 – Dipendenti, collaboratori e volontari

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale dipendente. Pertanto potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo di lavoro.

Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.

L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di confronto con volontari ed i soci.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 26 – Modifiche Statutarie

Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi sociali, con la dottrina e il Regolamento interno e con la legge italiana.

SCIoglimento

Art. 27 – Scioglimento

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme del presente statuto

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più liquidatori.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del Codice, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale ovvero ad altri enti previsti dalla legislazione vigente. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

NORME FINALI

Art. 28 – Libri associativi

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono esse-

re trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, ove nominato, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

Art. 29 – Norme di rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile."

Quindi il Presidente invita l'assemblea a deliberare in proposito.

A questo punto l'assemblea, come accerta e dichiara il Presidente della stessa, pienamente condividendo la proposta del Presidente, all'unanimità

delibera

- di approvare articolo per articolo ed integralmente nel suo complesso il nuovo testo di statuto nella formulazione proposta dal Presidente e sopra riportata, dando atto che trattasi di modifiche pienamente coerenti con il miglior realizzarsi dello scopo della associazione stessa;

- di dare mandato al Presidente per procedere alla iscrizione dell'Associazione presso il Registro Unico RUNTS e svolgere presso ogni ente e soggetto comunque coinvolto, ogni atto finalizzato e comunque connesso alla piena realizzazione di quanto qui deliberato e con facoltà di apportare al testo di Statuto come sopra riportato e approvato tutte le variazioni e le aggiunte che ritenga opportune o che fossero comunque richieste il tutto con ogni più ampio potere, nulla escluso o eccettuato.

Null'altro essendovi da deliberare il Presidente dichiara chiusa la presente assemblea alle ore sedici e minuti cinquantacinque.

Il Comparente richiede l'esenzione dell'imposta di bollo dichiarando che sussistono tutti i requisiti di legge.

Questo atto, da me Notaio ricevuto per richiesta del Comparente è stato da me letto a esso Comparente che lo ha approvato e confermato.

Atto scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia salvo quanto scritto a penna di mia mano su trentotto pagine di dieci fogli viene sottoscritto dal Comparente e da me Notaio alle ore diciassette.

F.to: Emanuele Amodei

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)

Certificazione di conformità di copia informatica a
originale analogico (art. 22, comma 1, D. Lgs. 7 marzo 2005,
n. 82 e art. 68-ter legge 16 febbraio 1913 n. 89)

Certifico io sottoscritta dottoressa SERENA MEUCCI Notaio in
Sesto Fiorentino, iscritta al ruolo dei Distretti Notarili
Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, mediante apposizione al
presente file della mia firma digitale (dotata di
certificato di validità fino al giorno 13 luglio 2026
rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato
Certification Authority), che la presente copia che la
presente copia composta di numero diciannove pagine,
compresa la presente, e redatta su supporto informatico, è
conforme al documento originale analogico da me conservato e
firmato a norma di legge.

Sesto Fiorentino, addì 30 (trenta) luglio 2025
(duemilaventicinque).

File firmato digitalmente dal Notaio Serena Meucci

